

	COMODATO FRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, IL COMUNE DI	
	RAVENNA E L'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
	AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO DEI	
	CONGRESSI DI LARGO FIRENZE” DA DESTINARE AD ATTIVITÀ	
	DIDATTICHE, FORMATIVE E SCIENTIFICHE UNIVERSITARIE (COD IMM	
	EDI.6550-6573)	
	Il presente atto costituito da documento informatico sottoscritto in forma	
	digitale da valere ad ogni effetto e vigore di legge	
	TRA	
	COMUNE DI RAVENNA , con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1,	
	Codice Fiscale 00354730392, nella persona del Dirigente del U.O. Politiche e	
	Attività Culturali dott. Roberto Cantagalli, nato a Faenza il 14/10/1969,	
	espressamente autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale	
	n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, di	
	seguito denominato anche “Comune”;	
	PROVINCIA DI RAVENNA , con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la	
	Libertà n. 2, Codice Fiscale 00356680397, nella persona del Dirigente del	
	Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti dott.ssa Silva Bassani, nata a	
	Ravenna il 27/07/1961, espressamente autorizzata con Atto del Presidente	
	n _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, di	
	seguito denominata anche “Provincia”;	
	ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA , con sede legale	
	in Bologna, Via Zamboni n. 33, Codice Fiscale 80007010376, nel prosieguo	
	denominata semplicemente Università, nella persona del Dirigente dell'Area	
	del Patrimonio dott. Stefano Corazza, nato a Bologna il 11/06/1960, nominato	

	con Provvedimento del Direttore Generale di rinnovo di incarico di funzione	
	dirigenziale Rep.n.8228/2025, Prot.n.455109 del 19/12/2025, autorizzato alla	
	sottoscrizione del presente contratto con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione del _____, di seguito anche	
	denominata “Università”;	
	PREMESSO CHE	
	la Provincia di Ravenna, nell’ambito delle funzioni di supporto ai Comuni del proprio territorio, riconosce e sostiene il diritto allo studio, alla formazione e alla cultura;	
	ai sensi dell’art. 29 del proprio Statuto, la Provincia di Ravenna può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni, ai fini dell’organizzazione e gestione coordinata e condivisa dei servizi;	
	il Comune di Ravenna ai sensi dei “principi fondamentali e finalità” indicati dall’art. 2, commi 6 e 7 dello Statuto Comunale, ha il compito di realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità ravennate e sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi e culturali, promuovendo le più ampie collaborazioni istituzionali;	
	l’Università di Bologna necessita per la sede di Ravenna di uno spazio didattico di grandi dimensioni, oltre che di spazi satellite per gruppi di ricerca di alcuni dipartimenti d’Ateneo;	
	il Campus universitario di Ravenna fa parte della struttura Multicampus creata dall’Università di Bologna per permettere la diffusione dell’offerta formativa e attivare una stabile attività di ricerca sul territorio;	
	CONSIDERATO CHE	

	la Provincia e il Comune di Ravenna sono comproprietari al 50% ciascuno	
	dell'immobile sito a Ravenna in Largo Firenze, denominato Palazzo dei	
	Congressi e dell'immobile denominato "edificio di collegamento tra Palazzo	
	dei Congressi e Palazzo Corradini", censiti al Catasto Fabbricati del	
	Comune di Ravenna, sezione RA al Foglio 76:	
	quanto a Palazzo dei Congressi alla Particella 663:	
	- subalterno 3 cat. B/6 zc 1, mc.2014 mq.755 RC € 1664,23;	
	- subalterno 4 cat. B/6 zc 1, mc.11957 mq.2752 RC € 9880,43;	
	- BCNC subalterno 1 (portico)	
	quanto all'edificio di collegamento tra Palazzo dei Congressi e Palazzo	
	Corradini alla Particella 667 sub 1 cat.B/6 zc 1, mq.788 RC € 2592,20 in	
	parte già oggetto di contratto di comodato del 3/12/2012 rep.9126 in favore	
	dell'Università di Bologna.	
	Il Palazzo dei Congressi è costituito da un complesso edilizio composto da	
	una sala congressi di forma circolare dalla capienza di 321 posti a sedere	
	(capienza da verificare con SCIA CPI per attività scolastica), da atri, spazi	
	espositivi, salette, zona bar, servizi igienici, depositi ecc. distribuiti su tre livelli.	
	I locali sono dotati di impianti di termoventilazione, condizionamento estivo,	
	idrico sanitario, antincendio, elettrico di servizio e di sicurezza, antintrusione,	
	oltre ad apparecchiature ed arredi come da inventari provinciale e comunale e	
	che sono individuate in colore rosso (sub 4) e arancio (sub 3) oltre che in	
	colore giallo per gli spazi comuni (sub 1) nella planimetria allegata (all.1).	
	L'edificio di collegamento tra Palazzo dei Congressi e Palazzo Corradini	
	presenta delle porzioni immediatamente funzionali al Palazzo dei Congressi	
	(sala stampa, sale riunioni, servizi igienici) ai piani terra e primo che sono di	

	interesse dell'Università di Bologna e che sono individuate in colore viola nella	
	planimetria allegata (AII. 1).	
	il complesso edilizio in menzione risulta idoneo, per le caratteristiche edilizio–distributive, dimensionali e per ubicazione ad ospitare le attività formative e scientifiche universitarie;	
	gli Enti proprietari, al fine di una più sistematica ed efficiente gestione della struttura in parola e di una più efficace utilizzazione delle sue potenzialità a servizio della comunità universitaria, da dicembre 2011 al 31 dicembre 2022 hanno affidato alla Fondazione Flaminia, senza soluzione di continuità, la gestione del palazzo dei congressi (da ultimo deliberazione di C.C. n. 205 del 19/12/2019);	
	il suddetto immobile è già stato pertanto adibito in passato ad usi universitari per attività formative, scientifiche e di aggregazione studentesca;	
	l'immobile è attualmente dotato di conformità antincendio prot.0193614/2024 esclusivamente per le classi 65 (locali di pubblico spettacolo), 74 (centrale termica), 49 (gruppi elettrogeni), rinnovata il 06/09/2024 dal Comune di Ravenna con scadenza il 10/09/2029;	
	la Provincia e il Comune di Ravenna con il presente contratto di comodato intendono confermare e ampliare la destinazione dell'immobile a servizio della comunità universitaria mettendolo a disposizione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, a titolo gratuito, per usi istituzionali presso il Campus di Ravenna, impegnandosi ad attivare l'iter di segnalazione certificata di inizio di attività SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 necessario a	

	dotare l'immobile di Certificato Prevenzione Incendi (d'ora in avanti CPI)	
	per la specifica destinazione ad uso scolastico (classe 67) in conformità	
	alle finalità istituzionali dell'Università di Bologna al fine di una piena	
	possibilità di fruizione per la didattica universitaria;	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – OGGETTO	
	1. Il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna, come sopra rappresentati	
	e di seguito denominati COMODANTI, concedono in comodato gratuito	
	all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna come sopra rappresentata e	
	di seguito denominata COMODATARIO, che accetta, il complesso edilizio del	
	Palazzo dei Congressi, costituito da sala congressi e vani accessori al piano	
	terra, primo, secondo e terzo, centrale termica e centrale distribuzione fluidi al	
	piano interrato, disimpegno, wc, scale e sala di regia, uffici e vano ex sala di	
	proiezione al piano secondo e vani dell'edificio di collegamento tra Palazzo	
	dei Congressi e Palazzo Corradini ai piani terra e primo.	
	L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione	
	RA al Foglio 76,	
	quanto a Palazzo dei Congressi Particella 663 subalterni:	
	- subalterno 3 cat. B/6 zc 1, mc.2014 mq.755 RC € 1664,23;	
	- subalterno 4 cat. B/6 zc 1, mc.11957 mq.2752 RC € 9880,43;	
	- BCNC subalterno 1 (portico e altre parti comuni)	
	per le porzioni indicate in colore rosso (sub 4) e arancione (sub 3) per le	
	porzioni in uso esclusivo nella planimetria allegata, oltre che in colore giallo	
	(sub 1) per le porzioni in uso condiviso, oggetto del presente comodato;	
	quanto all'edificio di collegamento tra Palazzo dei Congressi e Palazzo	

	Corradini alla Particella 667 sub 1 cat.B/6 zc 1, mq.788 RC € 2592,20 in	
	parte già oggetto di contratto di comodato del 3/12/2012 rep.9126 in favore	
	dell'Università di Bologna e per le porzioni indicate in colore viola nella	
	planimetria allegato oggetto del presente comodato.	
	2. Permangono nella disponibilità della proprietà (Comune e Provincia) con	
	utilizzo da parte di soggetti giuridici individuati da Comune e Provincia e sotto	
	l'esclusiva responsabilità dalla proprietà stessa i vani ai piani secondo e terzo	
	destinati alle attività della banda musicale del Comune di Ravenna, meglio	
	individuati in colore celeste nella planimetria allegata (All. 1). Le modalità di	
	riparto degli oneri tra le parti derivanti da tale utilizzo sono regolamentate al	
	successivo art.9.	
	3. Permangono infine spazi con utilizzo comune individuati in colore giallo e	
	spazi che sono di proprietà di terzi (Cassa di Risparmio) che rimarranno nella	
	disponibilità del CRAL al piano primo individuati in colore verde nella	
	planimetria allegata (All. 1).	
	4. Il COMODATARIO, è responsabile della custodia dei locali concessi e si	
	impegna a mantenerli in normale stato manutentivo sino alla restituzione, oltre	
	che ad utilizzarlo conformemente a quanto convenuto.	
	ART. 2 – PRESA VISIONE DEI LOCALI	
	1. Il COMODATARIO dichiara di accettare i locali nello stato di fatto e di diritto	
	in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte dei	
	COMODANTI, fatto salvo quanto previsto al successivo art.4.	
	ART. 3 – DESTINAZIONE D'USO	
	1. L'immobile viene concesso al COMODATARIO per attività didattiche,	
	formative e scientifiche universitarie.	

2. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà comunque motivo di risoluzione anticipata di cui al successivo art. 12.

ART. 4 – ONERE DI ACQUISIZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO AD USO SCOLASTICO, DECORRENZA E DURATA DEL COMODATO

1. La Provincia e il Comune di Ravenna si impegnano ad attivare l'iter di segnalazione certificata di inizio di attività SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 necessario a dotare l'immobile di Certificato Prevenzione Incendi (d'ora in avanti CPI) per la specifica destinazione ad uso scolastico (classe 67) in conformità alle finalità istituzionali dell'Università di Bologna al fine di consentire una piena fruizione dello stesso per la didattica universitaria.

2. La decorrenza del presente contratto di comodato e l'inizio di efficacia dello stesso è condizionata alla presentazione con esito favorevole da parte della proprietà della SCIA antincendio di cui al comma 1 del presente articolo.

Con specifico verbale da sottoscrivere tra le parti si darà conto del verificarsi della condizione e del conseguente inizio di efficacia del contratto.

3. La durata del presente contratto di comodato viene stabilita in 3 (tre) anni dalla data di efficacia del contratto di cui al comma 2.

4. È fatta salva la facoltà delle parti di procedere ad un rinnovo contrattuale per ulteriori 2 (due) anni, previa delibera degli organi delle parti contraenti e sottoscrizione di un'integrazione contrattuale limitata alla sola modifica della durata.

ART. 5 – RECESSO ANTICIPATO

1. Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi

a controparte a mezzo PEC.

ART. 6 – DIVIETO DI SUB COMODATO E DI CESSIONE

1. È fatto espresso divieto al COMODATARIO di concedere in sub comodato in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto a soggetti terzi.

2. Non è ammessa la cessione a terzi del presente contratto.

ART. 7 – ACCESSIBILITÀ ALL'UNITÀ IMMOBILIARE

1. È facoltà dei COMODANTI accedere, previo concordamento tra le parti, ai locali oggetto del presente contratto, al fine di eseguire accertamenti periodici sullo stato dell'immobile, fatti salvi sopralluoghi per attività/verifiche urgenti e improrogabili che potranno essere svolti senza preavviso.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il Comune di Ravenna dovrà provvedere, per i primi sei mesi, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti, al fine di assicurare il buon funzionamento del complesso immobiliare nella sua fase di avvio, a seguito degli interventi realizzati recentemente sul corredo impiantistico. Il COMODATARIO provvederà da subito alla gestione dell'edificio e subentrerà nella manutenzione ordinaria degli impianti a partire dal secondo semestre del primo anno di contratto.

La gestione e conduzione degli impianti (termico, idrico-sanitario, antincendio, elettrico e così via) sarà pertanto in carico al Comune di Ravenna per i primi sei mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto e passerà all'Università dal secondo semestre del primo anno.

2. Per l'identificazione del riparto tra proprietà e comodatario degli interventi di manutenzione ordinaria, le parti fanno riferimento, per quanto non stabilito da leggi o regolamenti ufficiali, alla classificazione riportata nell'allegato G al

	Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale	
	dell'11 aprile 2003, n. 85 - Supplemento Ordinario n. 59, recante la tabella di	
	ripartizione oneri accessori fra locatore e conduttore.	
	3. Sono a carico della proprietà (Provincia e Comune) le manutenzioni	
	straordinarie strutturali e impiantistiche sull'immobile.	
	Nessun onere di manutenzione straordinaria può essere imputato al	
	comodatario Università che dovrà segnalare tempestivamente alla proprietà	
	l'esigenza di lavori di manutenzione straordinaria.	
	4. Sono a carico dell'Università le spese di utilizzo e gestione della struttura	
	ossia, a titolo esemplificativo, spese per le pulizie degli spazi di proprio	
	utilizzo, per la sicurezza, la custodia e sorveglianza dei locali, ogni onere di	
	consumo, nonché l'onere connesso alla tariffa di igiene urbana.	
	5. L'Università si impegna a volturare le utenze a proprio carico ivi inclusa la	
	tassa rifiuti.	
	6. L'Università, senza preventiva autorizzazione scritta degli enti proprietari	
	non può apportare modifiche che comportino variazioni all'immobile concesso	
	in uso, ivi compresi i relativi impianti, attrezzature ed arredi.	
	7. Il COMODATARIO, al termine del contratto, dovrà riconsegnare il locale in	
	condizioni normali, comprensivo di eventuali addizioni e migliorie, salvo il	
	normale deperimento d'uso; in caso contrario, il COMODATARIO sarà tenuto	
	al risarcimento del danno.	
	8. È fatto obbligo alla proprietà di consegnare all'Università, prima della presa	
	in carico dell'immobile, tutta la documentazione tecnica che attesti la messa a	
	norma del corredo impiantistico (elettrico e meccanico) quali progetti,	
	relazioni, As built, dichiarazioni di conformità, C.P.I., libretto di centrale,	

libretto ascensore, certificazione energetica, attestazione delle manutenzioni periodiche di legge su tutti gli impianti, valutazione di vulnerabilità sismica, valutazione del rischio fulminazione e per il gruppo elettrogeno la licenza di officina elettrica.

ART. 9 – RESIDUO UTILIZZO DA PARTE DELLA PROPRIETÀ O DI TERZI DA ESSA AUTORIZZATI E RELATIVI ONERI

1. Il Comune di Ravenna si impegna, in via diretta o attraverso gli utilizzatori di cui all'art.1 c.2 degli spazi ai piani secondo e terzo (Banda musicale) contrassegnati in colore azzurro nella planimetria allegata (**All. 1**), a rimborsare all'Università i costi gestionali ivi inclusa la tassa rifiuti come determinata tempo per tempo, sulla base dei parametri a mq/anno qui di seguito riportati, fatti salvi specifici e non prevedibili incrementi nei costi energetici dai quali possano derivare significativi aumenti delle tariffe:

TIPO	COSTO UNITARIO €/mq/anno
LUCE	12,06
ACQUA	1,12
GAS	8,39
MAN. ORD. IMP.	7,5

2. Gli utilizzatori degli spazi di cui al comma 1 si impegnano ad effettuare in proprio le pulizie dei propri spazi e hanno l'obbligo di non ostruire in alcun modo il corsello lungo l'area esterna (c.d. "galleria") che costituisce via d'esodo e di accesso per i mezzi di soccorso e che in nessun caso dovrà essere utilizzata come parcheggio veicoli.

3. La Provincia e il Comune, compatibilmente con le attività già inserite a calendario dall'Università, possono utilizzare gratuitamente, annualmente, il Palazzo dei Congressi per un numero massimo di n. 3 (tre) giornate per la

	Provincia e di n. 3 (tre) giornate per il Comune, salvo diversi accordi tra gli	
	Enti.	
	4. Durante gli eventi programmati da Provincia e Comune, la responsabilità	
	sulla gestione della sicurezza e delle squadre di emergenza è in capo	
	all'utilizzatore che dovrà approntare ogni presidio coerente la licenza di	
	agibilità per pubblico spettacolo di cui all'art.80 del TULPS RD n.773/1931 e in	
	tal senso e provvedere al servizio di portineria in misura a ciò necessaria.	
	5. I competenti uffici provinciali e comunali provvederanno a concordare con	
	l'Area dell'Università di Bologna competente per i Campus alla concessione	
	temporanea di spazi a soggetti terzi la prenotazione di tali giornate.	
	ART. 10 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE	
	1. L'Università assume ogni responsabilità in relazione agli spazi oggetto del	
	presente comodato, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatti od	
	omissioni propri o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò	
	sollevata e indenne la proprietà.	
	2. L'Università è dotata di propria polizza all-risk che, alla data della	
	sottoscrizione del contratto, è identificata Unipol-Sai n. 1-52380-63-	
	171467279 – Unipol-Sai 1-52380-44-171467289, che coprono a primo rischio	
	assoluto il c.d. rischio locativo con un massimale di € 5.000.000,00.	
	3. L'Università di Bologna è altresì dotata di copertura assicurativa per tutte le	
	attività istituzionali svolte con polizza di RCT/O (responsabilità civile terzi e	
	prestatori d'opera), che alla data della sottoscrizione del contratto, è	
	identificata nella polizza UnipolSai polizza di RCT/O (responsabilità civile terzi	
	e prestatori d'opera) n.1/52380/65/171463068.	
	4. Allo scadere delle attuali polizze, l'Università provvederà a dotarsi, per tutta	

la durata della locazione, di analoghe coperture assicurative.

5. I proprietari Comune e Provincia di Ravenna si impegnano alla copertura assicurativa relativa alla proprietà del fabbricato (c.d. danni diretti ivi incluso il rischio incendio).

6. Ogni parte si obbliga a trasmettere all'altra copia delle polizze assicurative che stipulerà in osservanza del presente contratto. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizza RCT, non esonerano le parti dalla responsabilità di qualunque genere su di esse incombenti per effetto del presente contratto né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, delle suddette coperture assicurative.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. È fatto assoluto divieto al COMODATARIO di:

- a) tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive;
- b) cambiare la destinazione d'uso convenuta nel presente contratto.

2. Se tali divieti saranno disattesi, si avrà l'immediata risoluzione del comodato senza preavviso e senza notifica alcuna.

3. I COMODANTI potranno recedere dal presente contratto, oltre nei casi di inadempienza precedentemente indicati e nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui:

- l'immobile, o l'edificio nel quale esso sia compreso, risulti gravemente danneggiato per un qualsiasi motivo e debba essere assicurata la stabilità con lavori edili indispensabili;
- il COMODATARIO non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo lasciandolo in evidente stato di abbandono.

4. Realizzatasi la risoluzione o il recesso, il COMODATARIO dovrà, dietro invito dei COMODANTI, provvedere a consegnare entro congruo termine, fissato dal Comodante stesso, l'immobile vuoto e in buono stato, fatte salve eventuali addizioni o migliorie eseguite.

ART. 12 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'Università dichiara di aver ricevuto dalla proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui al punto n.5.6 della Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008 n.156 e smi, copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale dell'attestazione di prestazione energetica: (APE) n.

_____ rilasciata il _____ valida fino al _____
relativa alla porzione immobiliare oggetto del presente contratto (all.to n.2).

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con riferimento alle attività connesse al presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 come integrato dal D.Lgs.101/2018 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/67 (GDPR), nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

2. L'Università dichiara che:

- il trattamento dei dati riportati nel presente contratto è finalizzato unicamente alla fruizione degli spazi indicati nell'oggetto del presente contratto;

	- i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedurali	
	ad altri soggetti pubblici;	
	3. Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum -	
	Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna.	
	Il responsabile del trattamento è il Dott. Stefano Corazza, Dirigente dell'Area	
	del Patrimonio dell'Università di Bologna.	
	ART. 14 – SPESE E FIRMA DIGITALE	
	1. Le parti dichiarano che la concessione in uso del locale di cui all'art. 1 del	
	presente atto avviene a titolo gratuito.	
	2. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai	
	sensi dell'art. 20 D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e assume la data dell'ultima	
	delle sottoscrizioni digitali ad esso apposta ed è soggetto a registrazione	
	ai sensi dell'art. 5 co. 4 della Tariffa Parte I del D.P.R. n. 131/1986 e ad	
	imposta di bollo.	
	3. Tutte le spese del presente atto e sue conseguenti e dipendenti, ivi	
	comprese quelle fiscali, sono poste a carico del COMODATARIO, che	
	espressamente le assume.	
	ART. 15 – FORO	
	1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente atto, le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui	
	giurisdizione è posto l'immobile concesso.	
	ART. 16 – DOMICILIO	
	1. Il COMODATARIO dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e	
	qualsiasi evenienza riguardante il presente contratto (ivi comprese eventuali	
	azioni di fine contratto, disdetta) presso la sede legale.	

ART. 17 – CONCLUSIONI

1. Il presente contratto di comodato non potrà essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo dovranno essere approvate le eventuali modifiche.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del codice civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

P. IL COMUNE DI RAVENNA

P. LA PROVINCIA DI RAVENNA

P. L'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

APPROVAZIONE SPECIFICA

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Comodatario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 5 (recesso anticipato), 6 (divieto di sub concessione e di cessione), 11 (clausola risolutiva).

Per il COMODATARIO
